

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA
DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI SOGIN S.P.A.
(ex art.125 d.Lgs 163/06)**

- Art. 1 Istituzione dell'elenco degli Operatori economici di SOGIN
- Art. 2 Durata dell'iscrizione
- Art. 3 Soggetti ammessi
- Art. 4 Categorie di specializzazione e classi di importo
- Art. 5 Domanda d'iscrizione
- Art. 6 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 7 Documenti e titoli per l'iscrizione
- Art. 8 Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione
- Art. 9 Gestione degli elenchi dopo la prima costituzione
- Art. 10 Effetti e validità dell'iscrizione
- Art. 11 Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell' iscrizione
- Art. 12 Rinnovo ed estensione dell'iscrizione
- Art. 13 Pubblicità
- Art. 14 Trattamento dati personali

Appendice A “Categorie di specializzazione”;

Appendice B “Modulistica”

◆◆◆◆◆

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI SOGIN

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del d.Lgs. 163/06 (d'ora in poi Codice), è istituito presso *SOGIN S.p.A.* l'Elenco degli Operatori economici di cui ai co. 8 e 12 del predetto art.125.

L'Elenco ha lo scopo di definire un numero di Operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 40, 41 e 42, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice. Nell'ambito dell'elenco SOGIN può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, gli Operatori economici da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (nel seguito anche prestazioni).

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli Operatori economici al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'elenco.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 2 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione potrà avere durata **triennale**, salva la **verifica annuale** dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

L'Elenco ha carattere aperto e gli Operatori economici in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata di validità dello stesso.

SOGIN può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte l'Elenco mediante apposito avviso che verrà reso pubblico nei modi previsti dal successivo art. 13.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui alla art. 34, co.1, lett. a), b), c), del Codice, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.

Inoltre, possono essere ammessi per l'affidamento di incarichi di ingegneria i soggetti di cui all'art. 90, co. 1, lett. d), e), f), h) e precisamente:

- d) i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939;
- e) le società di professionisti;
- f) le società di ingegneria;
- h) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista tra soggetti di cui all'art. 90, co. 1, lett. d), e), f), e che abbiano deciso di operare secondo le previsioni dell'articolo 36 co. 1 del Codice.

Relativamente ai servizi di ingegneria, la prestazione deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi Albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, già in sede di presentazione della richiesta di iscrizione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

In entrambi i casi non è ammessa la iscrizione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese.

ART. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

Gli Operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione (cfr. **Appendice A**) si intende un insieme omogeneo di lavori o prestazioni, individuati tra quelli per i quali il *Regolamento degli appalti di lavori, servizi e forniture* di SOGIN consente il ricorso al cottimo fiduciario.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 fino a € 50.000,00;

Classe 2 da € 50.001,00 fino a € 100.000,00;

Classe 3 da € 100.001,00 fino a € 150.000,00.

L'elenco è suddiviso in ambiti geografici regionali riferiti alla collocazione territoriale dei siti/impianti SOGIN.

ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

5.1. Generalità

I soggetti interessati alla iscrizione devono presentare a SOGIN apposita richiesta in carta libera, compilata secondo la modulistica SOGIN (cfr. **Appendice B**), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 6, precisando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali chiedono di essere interpellati.

5.2. Divieti

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre un'unica domanda di iscrizione all'elenco per ogni categoria di specializzazione.

Altresì, è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 c.c.

Inoltre, ai fini dell'ammissione all'Elenco, saranno esaminate le situazioni di conflitto di interesse con soggetti che ricoprono all'interno delle Società del Gruppo SOGIN un ruolo di vertice aziendale e/o dipendenti delle stesse Società (inclusi loro parenti/affini fino al secondo grado).

5.3 Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante e dovrà essere inviata in busta chiusa tramite raccomandata A/R, ovvero mediante agenzia autorizzata di recapito e riportare la dicitura:

“Elenco Operatori economici Categoria.....Classe..... “

La domanda, compilata secondo lo schema allegato (cfr. **Appendice B**), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata a

SOGIN S.p.A., Via Torino n. 6, 00184 Roma

Qualora le dichiarazioni o la documentazione a corredo risultino carenti o incomplete, la richiesta non sarà accettata.

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

6.1 Requisiti di ordine generale (o legale)

Salva diversa disposizione normativa, possono iscriversi al presente elenco i soggetti che non si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice e dall'art. 78 del Regolamento esecutivo ed attuativo del Codice.

L'Operatore economico dovrà produrre il certificato di iscrizione, in forma non sintetica, alla C.C.I.A.A. di competenza, contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98 in corso di validità, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie oggetto di iscrizione, ovvero copia conforme dello stesso, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Se l'Operatore economico non è tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A..

L'Operatore economico (tutti i soggetti con potere di rappresentanza) dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'articolo 38 comma 1, del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. La modulistica per le dichiarazioni - modelli a), c), d) e) – è riportata sul sito www.sogin.it.

I soggetti hanno l'obbligo di dichiarare qualsiasi condanna o violazione relativa alle fattispecie indicate alla lett. c) art. 38 del Codice, con l'eccezione di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'articolo 445, co. 2, c.p.p. e dell'articolo 460, co. 5, c.p.p. essendo venuta meno la rilevanza penale delle stesse. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, il Candidato può effettuare una visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è

fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso D.P.R. 313/02. La valutazione della gravità della condanna dichiarata, e della sua incidenza sulla "moralità professionale", non è rimessa all'apprezzamento del concorrente ma alla valutazione di SOGIN. Pertanto, è necessario che l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti in parola, contenga l'attestazione circa l'assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene pateggiate e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se presente, l'elencazione di tali precedenti penali.

6.2 Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale per LAVORI

L'Operatore economico deve essere qualificato mediante attestazione SOA, in corso di validità, idonea per i lavori rientranti nella categoria per la quale si richiede l'iscrizione.

Per gli Operatori non in possesso di attestazione SOA, la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo è quella prevista ex art 28 DPR 34/2000 così come sostituito, a far data 8 giugno 2011 dall'art. 90 del DPR 207/2010 (c.d. Regolamento appalti), il cui possesso è attestato, mediante autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, da:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione e non inferiore all'importo della categoria richiesta;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al quindici per cento dell'importo della categoria richiesta, considerato nel quinquennio antecedente la richiesta;
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

E' richiesta inoltre la dimostrazione dell'utilizzo negli ultimi tre anni di un numero medio annuo di dipendenti comprendente anche i soci attivi pari ad almeno:

- 3 unità per la classe di importo 1;
- 4 unità per la classe di importo 2;
- 5 unità per la classe di importo 3

6.3 Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale per SERVIZI e FORNITURE

6.3.1. Fatturato Globale

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari a 3 (tre) volte la somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie.

6.3.2. Idonee referenze bancarie

Le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazione di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE.

Se l'operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla SOGIN.

6.3.3. Servizi Analoghi

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco.

6.3.4 Servizio di Punta

Avvenuta esecuzione di un servizio o di una fornitura analoga a quello/a descritti nella categoria di specializzazione (servizio "di punta"), effettuato negli ultimi 3 anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda, nella misura - IVA esclusa - pari a:

- 0,80 (zerovirgolaottanta) volte il valore della classe di importo (inteso come valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione per ciascuna categoria;
ovvero,
- due servizi i cui importi sommati - IVA esclusa - sono pari al valore della classe d'importo (inteso come valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione per ciascuna categoria.

6.3.5 Struttura organizzativa - organico medio annuo

Dimostrazione dell'utilizzo negli ultimi tre anni di un numero medio annuo di dipendenti comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su base annua, pari ad almeno:

- 3 unità per la classe di importo 1;
- 4 unità per la classe di importo 2;
- 5 unità per la classe di importo 3.

6.4 Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale per SERVIZI di INGEGNERIA

I requisiti di natura economica - finanziaria non sono richiesti per prestazioni di Classe 1 - 2 prestazioni di importo pari o inferiore a 100.000 € - (art. 267 del Regolamento e Determinazione Avcp n. 5 del 27 Luglio 2010).

I requisiti di natura tecnica richiesta relativi ad incarichi professionali dovranno essere posseduti da ogni singolo professionista esecutore dell'incarico, indipendentemente dalla composizione societaria.

1 Fatturato Globale

Vedi precedente paragrafo 6.3.1 (non applicabile fino all'importo di 100.000 €).

2 Idonee referenze bancarie

Vedi precedente precedente paragrafo 6.3.2 (non applicabile fino all'importo di 100.000 €).

3 Servizi Analoghi

Il fatturato di servizi analoghi, al netto di IVA ed oneri, conseguito negli ultimi 10 (dieci) anni, relativo a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV del Codice, da affidare tramite il presente Elenco, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per un importo globale per ciascuna classe e categoria pari a 2 (due) volte l'importo per cui si richiede l'iscrizione.

4 Servizi di Punta

Il fatturato di due servizi analoghi, al netto di IVA ed oneri, conseguito negli ultimi 10 (dieci) anni, relativo a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV del Codice da affidare tramite il presente Elenco, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per un importo totale per ciascuna classe e categoria pari a 0,80 (zerovirgolaottanta) volte l'importo per cui si richiede l'iscrizione.

6.5 Ulteriori requisiti per lavori e prestazioni rilevanti ai fini della sicurezza nucleare

Nell'ottica di un approccio sempre più omogeneo ed ottimizzato rispetto alle tematiche di radioprotezione, sicurezza e protezione dell'ambiente, e gestione per la qualità, si richiede la partecipazione preventiva da parte di almeno 1 (un) soggetto (esempio direttore tecnico, responsabile di cantiere, responsabile tecnico ecc.) dell'Operatore economico che si troverà ad operare, per attività ritenute rilevanti, in Centrali ed Impianti, ad uno specifico Corso di formazione avente come oggetto i seguenti contenuti principali:

- Regole applicabili per l'ingresso e norme di comportamento all'interno dell'impianto;
- Procedure di emergenza e relativi comportamenti da adottare;
- Introduzione al rischio radiologico, nonché alle misure di protezione e prevenzione messe in atto da SOGIN;
- Regole applicate ai cantieri e alle attività esecutive, le figure di riferimento, il coordinamento delle attività, l'organizzazione prevista;
- Luogo di lavoro e rischi relativi;
- Regole di gestione ambientale applicate alle attività (produzione rifiuti, movimento terre, deposito di materiali e sostanze, emissioni di polveri e rumore).
- Introduzione al Sistema di Gestione Aziendale (norme applicabili, controllo progettazione, sorveglianza tecnica e di sistema qualità, gestione contratti in cantiere,...).

Al termine del Corso, progettato specificatamente dalla Funzione Ambiente, Radioprotezione, Sicurezza e Qualità, di concerto con la Scuola di Formazione Radioprotezione e Sicurezza, ed erogato a pagamento (rimborso spese di erogazione del corso), sarà rilasciato un Attestato che costituirà parte integrante della documentazione necessaria per il regolare accesso ai Siti SOGIN. Resta salva la facoltà dell'Operatore economico di presentare analogo attestato equipollente rilasciato da Organismi di rilievo nazionale o internazionale. In ogni caso, SOGIN si riserva la facoltà di valutare ed accettare la documentazione prodotta; in caso di parere favorevole si dovrà comunque partecipare ad una giornata organizzata all'uopo per descrivere le specifiche peculiarità della SOGIN stessa.

L'Operatore, privo dell'attestazione richiesta da SOGIN e rilasciata da organismi nazionali ed internazionali, all'uopo accreditati, dovrà presentare una dichiarazione di impegno a frequentare il corso di formazione prima dell'inizio delle attività nei siti SOGIN.

Tale requisito non è previsto per prestazioni di ingegneria riferite alla classe I e forniture franco destino.

ART.7 - DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione richiesta nel presente regolamento, utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito SOGIN (**Appendice B**), esclusivamente in lingua italiana.

ART. 8 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

8.1 ACCOGLIMENTO RICHIESTA

SOGIN provvede all'esame della domanda di iscrizione degli Operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Le domande di iscrizione all'Elenco sono soggette alla valutazione da parte di SOGIN, che esamina la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta ed inserisce gli Operatori idonei nell'elenco consultabile sul sito www.sogin.it.

L'Elenco sarà predisposto in ordine alfabetico ed in base alle Categorie di specializzazione e Classi di importo di cui all'art. 4 e sarà aggiornato con cadenza almeno bimestrale e trasmesso annualmente all'AVCP.

L'Elenco sarà operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito web di SOGIN.

SOGIN si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e nella documentazione alla medesima allegata e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39 (Requisiti di idoneità professionale), 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi) e 42 (Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi) del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art.38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario.

La falsa dichiarazione dei requisiti comporta l'esclusione dell'Operatore sia dalla procedura di affidamento che dall'elenco, nonché la comunicazione all'Avcp ed all'Autorità Giudiziaria.

Gli Operatori rimarranno iscritti nell'Elenco, ferma restando la validità triennale dell'iscrizione, sino all'adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione.

8.2 ESCLUSIONE DALL'ELENCO

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione che ricadono nei seguenti casi:

- con documentazione incompleta;
- assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 6;
- mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata.

8.3 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'elenco avverrà in caso di:

- perdita dei requisiti di iscrizione;
- accertata grave inadempienza (ripetuti ritardi nelle consegne, contestazioni al momento della consegna dei beni, ecc.);
- fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
- mancata presentazione istanza di rinnovo annuale.

La cancellazione è disposta con provvedimento di SOGIN e comunicata all'Operatore entro 30 giorni dalla sua adozione.

ART. 9 GESTIONE DEGLI ELENCHI DOPO LA PRIMA COSTITUZIONE

SOGIN, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, procederà annualmente alla pubblicazione di avvisi nei quali sarà resa nota l'avvenuta istituzione ed esistenza di Elenchi di Operatori economici al fine di garantire e favorire ulteriori candidature da parte delle imprese interessate.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate in qualunque momento e SOGIN provvederà all'aggiornamento dell'elenco con l'inserimento dei nuovi Operatori.

Con cadenza annuale, gli Operatori economici già inseriti negli Elenchi sono tenuti a dichiarare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, la sussistenza dei requisiti generali e speciali ai fini del mantenimento dell'iscrizione. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'Elenco.

Gli Operatori economici inseriti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del loro assetto societario che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione e sono comunque tenute ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187. L'inadempimento di tale obbligo comporta la cancellazione dall'Elenco.

ART. 10 - EFFETTI E VALIDITÀ' DELL'ISCRIZIONE

Ove SOGIN ritenga di avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 125 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'Elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli Operatori economici da invitare, di norma, alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, mediante invito rivolto ad un numero minimo di Operatori da invitare a presentare offerta non inferiore a 5 (cinque), ove esistenti, e non superiore a 10 (dieci).

Per ogni categoria di iscrizione (ambito regionale) sarà seguito il criterio della rotazione unica con scorrimento sistematico seguendo l'ordine progressivo di iscrizione.

Pertanto in caso di mancanza di un numero sufficiente di Operatori iscritti, potranno essere invitati anche quelli della categoria immediatamente superiore, ovvero in assenza di quest'ultimi, anche altri Operatori invitati da Sogin, previa iscrizione nell'Elenco.

Qualora il numero degli Operatori iscritti sia superiore al numero massimo previsto di soggetti da invitare alla negoziazione, si procederà a selezionare gli Operatori, prevedendo la turnazione degli inviti in modo che a tutti sia nel tempo garantita parità di trattamento.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

SOGIN si riserva di non invitare Operatori che per almeno 3 (tre) volte consecutive non abbiano risposto agli inviti di gara.

ART. 11 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'Elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 6.

I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre a Sogin, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta a Sogin entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'anno.

Art. 12 - RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

12.1 Rinnovo

Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'Operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola dell'intera documentazione indicata al precedente art. 7, adeguatamente aggiornata.

SOGIN pubblica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 8.

La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

12.2 Estensione

L'Operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall'art. 6.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione l'Operatore economico interessato deve corredare la relativa

domanda della documentazione di cui all'art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

ART. 13 - PUBBLICITÀ'

L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari di SOGIN dei fornitori e dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico di SOGIN spa (www.sogin.it) e sull'Albo pretorio dei comuni di Trino (VC), Saluggia (VC), Bosco Marengo (AL), Caorso (PC), Roma (RM), Latina (LT), Sessa Aurunca (CE), Rotondella (MT).

ART.14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che SOGIN gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.